SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

5° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1979

Presidenza del Presidente CENGARLE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Ulteriore proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo » (459), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Presidente pag. 25, 27, 28 e pass	im
CAZZATO (<i>PCI</i>)	29
GRAZIOLI (DC), relatore alla Commissione 25,	27
, ,,	29
MANENTE COMUNALE, sottosegretario di Sta-	
to per il lavoro e la previdenza sociale	30
PITTELLA (PSI) 28,	31

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Ulteriore proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo » (459), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Informo gli onorevoli senatori che la 10^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, sottolineandone l'urgenza e riaffermando la necessità di una regolamentazione definitiva ed organica della materia.

Prego il senatore Grazioli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GRAZIOLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, il problema oggetto del presente disegno di legge è estremamente urgente. Sono pervenute sollecitazioni in tal senso un po' da tutte le parti, anche se le sollecitazioni contengono pure altre richieste oltre quella di una rapida approvazione del testo licenziato dalla Camera dei deputati.

La XIII Commissione dell'altro ramo del Parlamento ha approvato, infatti, in sede legislativa questo disegno di legge di inizia-

5° Resoconto sten. (21 novembre 1979)

11^a COMMISSIONE

tiva del ministro Scotti, che tende a prorogare l'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo.

La realtà operativa di detti settori, infatti, è tale per cui in determinati periodi dell'anno la domanda di servizi supera le normali disponibilità del settore con punte così accentuate che si rende necessaria una straordinaria disponibilità di manodopera per garantire un servizio efficiente.

D'altra parte le difficoltà di scaglionamento delle ferie (sarebbe auspicabile un'intesa tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e organizzazioni dei datori di lavoro su questo tema, che tuttavia è talmente difficile da rendere inutile in questo momento il soffermarsi ad approfondirne gli aspetti) e le condizioni climatiche non permettono di programmare su tutto l'arco dell'anno un'attività che, peraltro, risulta essenziale e fonte per il nostro Paese di importanti entrate valutarie che contribuiscono in modo decisivo al riequilibrio della bilancia dei pagamenti.

La legge 18 aprile 1962, n. 230, prevede all'articolo 1, lettera a), l'ammissibilità del contratto a termine quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivata dal carattere stagionale della medesima.

Inoltre la citata legge stabilisce la disciplina relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato.

Il decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 1978, n. 737, recepiva lo spirito della citata legge del 1962 e estendeva ai settori del commercio e del turismo la possibilità di utilizzare il contratto a termine riconoscendo a detti settori le caratteristiche di prevalente stagionalità nell'attività lavorativa.

Il provvedimento aveva carattere temporaneo (un anno) poichè si contava di poter portare a termine il riordino complessivo della normativa sul collocamento, dato che un apposito disegno di legge era già stato presentato in Parlamento.

Ciò non è avvenuto e pertanto si è dovuto provvedere ad una ulteriore proroga anche per il 1979 del termine allora fissato per il 30 settembre 1979. Siamo ora, purtroppo, in presenza di un'identica situazione, anche per la fine anticipata della VII legislatura, per cui il Governo ha riproposto al Parlamento un nuovo disegno di legge — quello in discussione oggi — per far fronte ai problemi che con la prima proroga il Parlamento aveva già riconosciuto importanti e urgenti.

Devo anche dire che con la seconda proroga (legge n. 737 del 1978) erano state apportate alcune modifiche alla precedente legge con l'introduzione dell'articolo 2, che recita: « Alle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i lavoratori stagionali del settore turistico che hanno prestato attività lavorative in detto settore con contratto a tempo determinato hanno la precedenza nell'avviamento al lavoro presso le stesse aziende o presso altre aziende dello stesso settore per l'assunzione con nuovo contratto del medesimo tipo o a tempo indeterminato.

Resta ferma l'applicazione ai contratti di cui al comma precedente della disciplina stabilita dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 ».

Con questo il legislatore certamente voleva dare una precedenza ai lavoratori che già avevano prestato servizio presso le aziende negli anni precedenti.

Il testo che in questa terza occasione il Governo aveva presentato in data 10 ottobre 1979 era un articolo unico che prevedeva l'ulteriore proroga della legge approvata dal Parlamento nel 1978. Ma la XIII Commissione della Camera dei deputati, che ha esaminato a fondo questo provvedimento di proroga, ha apportato alcune sostanziali modifiche alla legge in vigore fino al 30 settembre di quest'anno.

La prima, che peraltro io non vedo nel testo che mi è stato dato, dovrebbe essere quella del cambiamento di una parte del titolo del provvedimento in quanto non si tratta più di una proroga a tempo determinato (un anno) bensì a tempo indeterminato, prevedendosene la scadenza al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa. Pertanto la prima parte del titolo: « Ulteriore proroga dell'efficacia delle » dovrebbe scompa-

5° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1979)

rire; cosa — ripeto — che nel testo che ho dinanzi a me non è avvenuto, sebbene dal sommario della discussione avvenuta alla Camera dei deputati risulti che l'emendamento presentato dall'onorevole Maroli in tal senso sia stato approvato.

PRESIDENTE. Il testo che abbiamo dinanzi, senatore Grazioli, è quello che ci è stato trasmesso dalla Presidenza della Camera dei deputati.

GRAZIOLI, relatore alla Commissione. Comunque, oltre al titolo del disegno di legge, la variazione più importante è quella che prevede la scadenza della proroga non più dopo un anno ma, come ho già detto, al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di collocamento. Questo è l'aspetto più importante della modifica della legge del 1979, che consente al Parlamento di evitare di legiferare nuovamente nel caso di un tempo di approvazione della nuova normativa superiore ad un anno.

Resta ovvio l'auspicio, già espresso la scorsa settimana in occasione del dibattito sulla legge finanziaria, che il Governo ed il Parlamento possano in tempi brevi dare al Paese un'organica, snella ed efficace nuova disciplina alle norme in materia di collocamento.

Nel frattempo rimane urgente ed importante non privare settori così vitali della nostra economia di una normativa che consenta una serena esplicazione di attività, evitando abusi e dando nello stesso tempo certezza ai lavoratori stessi del settore, che soprattutto con l'introduzione dell'articolo 2 del provvedimento trovano beneficio.

A questo proposito, a titolo personale, anche per aver ricevuto sollecitazioni da più parti, devo chiedere ai colleghi dell'11ª Commissione di valutare l'opportunità di apportare qualche modifica al provvedimento in discussione. In modo particolare segnalo un problema in relazione all'articolo 2. Detto articolo stabilisce che i lavoratori che negli ultimi tre anni hanno lavorato per le aziende turistiche hanno la facoltà di poter avere la priorità nel collocamento presso le medesime. Che cosa si verifica nella fattispecie? Che molti lavoratori aspettano fino all'ul-

timo giorno prima di comunicare alle aziende la loro conferma come lavoratori presso le aziende stesse. Il risultato è quello della mancanza di programmazione per i datori di lavoro, che si trovano spesso a dover aprire l'anno turistico privi della manodopera necessaria. Ma il fatto più grave si verifica negli uffici di collocamento, perchè il giorno stesso in cui si apre la stagione turistica sono soffocati dalle richieste provenienti da tutti gli operatori turistici della zona, i quali, non avendo avuto conferma della presenza dei vecchi dipendenti, si vedono necessitati a premere sugli uffici medesimi. Di qui una situazione caotica: esistono zone turistiche quali la Versilia, la Riviera adriatica e così via, in cui la richiesta di lavoratori certo non è quantitativamente irrilevante; si tratta di 40.000 o 50.000 dipendenti che operano nel settore e gli uffici di collocamento si trovano sostanzialmente nell'impossibilità di svolgere la loro funzione.

Vorrei quindi avanzare una proposta, a titolo personale, cioè quella di ovviare all'inconveniente precisando all'articolo 2, dopo le parole « a tempo indeterminato », che quanto previsto dal comma è subordinato alla segnalazione, da parte degli interessati, all'ufficio di collocamento della propria disponibilità entro le date che le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali avranno stabilito in accordo con gli uffici di collocamento competenti territorialmente. In tal modo non solo porremmo gli operatori economici nella condizione di programmare con serenità la apertura della stagione ma allevieremmo notevolmente gli uffici di collocamento delle situazioni caotiche cui accennavo, offrendo inoltre ai giovani che intendono inserirsi nel settore la possibilità di conoscere con anticipo la loro destinazione; infatti, lasciando la facoltà di avvalersi fino all'ultimo giorno del diritto di scelta, si finirebbe per lasciare anche gli interessati nell'incertezza e nell'indeterminazione, specie nel caso di primo

Naturalmente mi rendo conto della ristrettezza del tempo a nostra disposizione, ma ritengo che, con un atto di buona volontà, nel giro di una settimana la Camera potreb-

5° Resoconto sten. (21 novembre 1979)

be prendere in esame il testo da noi modificato ed approvarlo. Prego quindi i colleghi di voler considerare la mia proposta, per i motivi che ho già esposto; tanto più che anche il titolo andrebbe, come ho già detto, modificato, non potendosi più, dopo le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, parlare di « proroga »: si tratta infatti ormai di una vera e propria disciplina del contratto a tempo determinato.

Riservandomi quindi di presentare un emendamento nel senso suddetto, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ho già comunicato che la Commissione industria si è espressa in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge. Pertanto, pur rendendomi conto della delicatezza delle argomentazioni sottoposte alla nostra attenzione dal relatore, desidero ricordare, per la mia esperienza di sei legislature, che modificando il testo pervenutoci dalla Camera ben difficilmente giungeremmo alla sua approvazione definitiva prima di Natale; il che significherebbe far saltare tutta una regolamentazione, non solo attesa dagli interessati ma sollecitata dalle organizzazioni sindacali e da quelle imprenditoriali. Bisogna quindi esaminare bene l'opportunità di presentare emendamenti che poi rischierebbero di essere respinti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PITTELLA. Desidero solo osservare che questo ulteriore provvedimento « di proroga », come è stato definito dalla Camera, e che io chiamerei piuttosto « provvedimento tampone », non è a nostro giudizio un ponte verso la riforma del collocamento - chè, anzi, spinge verso una indiscriminata liberalizzazione delle assunzioni — e non soddisfa il mondo del lavoro perchè, proprio in quanto appare come provvedimento non inserito organicamente in una visione più ampia e globale del settore, non riesce a tener conto di nessuna delle richieste conciele, proponendo soluzioni che, se valide regionalmente, non sempre sono valide nell'ambito generale del nostro Paese.

Anche a me sono pervenute sollecitazioni da parte di determinati settori, alcune delle quali mi sono anche apparse convincenti; però, quando ho voluto rendermi conto della loro effettiva rispondenza ad esigenze di tipo più generale, ho dovuto constatare che tale rispondenza in realtà non esisteva. Noi sappiamo che le misure adottate nel 1977 dovevano servire ad affrontare situazioni di emergenza in momenti di disguido nel settore prevalentemente alberghiero. Ora prorogare tali misure ci sembra un voler prorogare anche i concetti di precarietà e di marginalità dell'occupazione.

Passando al particolare e considerando le norme al nostro esame, devo dire che forti perplessità suscita in noi il concetto della precedenza, che ci sembra assai allargato. Ritengo che se il concetto fosse stato trattato in un provvedimento di carattere più generale, in un contesto più vasto, avrebbe potuto derivarne una normativa più adeguata.

Un altro motivo di perplessità riguarda gli obblighi degli uffici di collocamento. Ce ne parlava poc'anzi il relatore, con il quale concordo perchè quegli obblighi certamente non saranno assolti nel migliore dei modi, stante non solo la precarietà delle strutture e del personale ma anche il contrasto che si viene a determinare tra la normativa al nostro esame e quella dello statuto dei lavoratori. Mi sembra, avendo l'abitudine di svolgere interventi brevi, di non potere, a questo punto, che ripetere quanto è già stato detto in Commissione presso l'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Marte Ferrari, il quale, votando contro il provvedimento, ha motivato tale suo voto proprio con la necessità di abolire il ricorso ai provvedimenti settoriali, che di solito vengono definiti « ponte » ma che invece determinano un allargamento della frattura esistente nei confronti di una riforma del collocamento. Non si provveda dunque più « a singhiozzo », ma si dia finalmente una sistemazione organica e globale a quella problematica che tutti i gruppi politici dicono di voler affrontare in termini concreti.

11^a COMMISSIONE

C A Z Z A T O . Vorrei svolgere alcune considerazioni preliminari prima di giungere ad esprimere un giudizio sulla questione.

Noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento riguardante il collocamento in un settore come quello alberghiero, che è stato oggetto di discussioni, di interventi legislativi, di proposte, anche negli anni precedenti: e già allora, a mio parere, venne approvata una legge che mise da parte sia quella generale sul collocamento e le successive modificazioni intervenute, sia le norme contenute nella legge con cui andava in vigore lo statuto dei lavoratori, creando un settore di collocamento disciplinato con un provvedimento legislativo.

Una seconda questione è la seguente. È un problema di carattere legislativo (quello che ci è stato sottoposto) tale da dover essere affrontato da noi, o non piuttosto un problema di carattere contrattuale, e quindi sindacale? Perchè se noi accettassimo, così come è stato fatto, nell'aspettativa che si determinassero in Parlamento le condizioni per varare un provvedimento di riforma della vecchia legislazione sul collocamento, avremmo una spiegazione; ma oggi tale spiegazione è venuta a cadere, perchè anche i provvedimenti sollecitati (io ho sottomano le sollecitazioni pervenute) sono praticamente provvedimenti che non hanno una visione globale, nazionale, ma sono espressione di determinate esigenze di zone del territorio italiano, con situazioni e problemi difformi. differenziati; esigenze che, a mio parere. dove esistono vecchie condizioni particolari. così come vengono prospettate dai presentatori delle relative proposte di interventi ad hoc, possono essere oggetto di contrattazione extra legem da parte del movimento sindacale, ma non di disegni di legge che, una volta approvati, diventerebbero vigenti su tutto il territorio nazionale, anche in zone dove la situazione del settore è notevolmente diversa.

Ciò detto devo notare come si giunga ad affrontare anche il provvedimento in esame all'indomani di un discorso che, dopo essere stato portato avanti, si è fermato: mi riferisco alla legislazione sul collocamento che è diventato l'elemento essenziale presente in tutte le discussioni, in tutti i provvedimenti che si riferiscono ai problemi del lavoro, ma che tuttavia non viene tenuto nella debita considerazione; in sostanza, ci troviamo ad affrontare questi provvedimenti parziali per coprire l'assenza o il vuoto, sul piano politico, di un provvedimento organico sul terreno legislativo. Questo argomento, infatti, lo affrontiamo nel momento in cui, nell'altro ramo del Parlamento, si apre il discorso sul collocamento, che però è parziale, ed è lontano dall'intenzione del Governo discutere seriamente sui problemi del collocamento e di un nuovo ordinamento legislativo: porre in questo disegno di legge le parole « fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa in materia di collocamento », significa rinviare sine die l'intera materia.

Per queste ragioni la nostra posizione conferma l'atteggiamento che il Gruppo comunista ha assunto nell'altro ramo del Parlamento, cioè l'astensione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GRAZIOLI, relatore alla Commissione. Credo di poter raccogliere molte delle osservazioni fatte in ordine all'urgenza di definire presto il problema della riforma del collocamento: è un auspicio che anche io formulo e che deve trovare momenti di concretezza più fermi, perchè la sensazione è che si arrivi a tempi molto lunghi per affrontare l'argomento.

Al senatore Cazzato voglio dire che il problema in esame, anche se trova aspetti più accentuati in alcune regioni piuttosto che in altre, è tuttavia un problema di carattere nazionale: le punte acute che si manifestano in Versilia o sulla riviera adriatica, non è che non interessino tutte le regioni italiane. È un fatto generalizzato che, più tempo passa, più investirà il Paese nel suo complesso e quindi le regioni meridionali, perchè il turismo non è a carattere locale, ma nazionale e si va affermando con maggiore consistenza anche nelle regioni meridionali. Dire, quindi, che il presente provvedimento

11^e COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1979)

ha carattere regionale significa non conoscere esattamente il problema nei suoi termini complessivi.

Ancora: il senatore Cazzato ha detto che questi problemi possono essere risolti dalla contrattazione sindacale e ritiene che non entrino nello spirito della legge n. 230; ma questa, alla lettera a) dell'articolo 1, afferma che problemi di tal genere sono considerabili « quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima ». Mi pare quindi che lo spirito della legge n. 230 del 1962 comprenda in maniera esplicita il riferimento alle attività turistiche che sono evidentemente a carattere stagionale. Certo le mie considerazioni non è che non vogliano tener conto delle osservazioni fatte dagli onorevoli senatori che sono intervenuti, ma tendono a mettere in evidenza il problema che la legge pone, così come, obiettivamente, dovremo esaminarlo. Pertanto, rimettendomi al giudizio della Commissione in ordine alle proposte di modificazione, raccomando l'approvazione del provvedimento, la cui urgenza prevale rispetto anche ad eventuali modifiche migliorative.

MANENTE COMUNALE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Desidero ringraziare il relatore per l'introduzione a un discorso così ampio che si è svolto in questa Commissione come era avvenuto alla Camera dei deputati due settimane orsono, allorquando, anche in sede legislativa data l'urgenza di approvare il provvedimento, lo stesso era stato preso in esame.

Sono d'accordo su alcuni rilievi che sono stati mossi dai senatori Pittella e Cazzato, i quali, naturalmente, risentono più degli altri delle condizioni ambientali ove questa legge ha operato e continua a operare. Il senatore Pittella, che è della Basilicata, sa perfettamente che lì esiste raramente il contratto a termine. Il Ministero, avendo fatto una rilevazione attraverso gli organi periferici dell'ispettorato del lavoro, ha accertato che in Basilicata sono pervenute solamente tre domande di assunzione a tempo determinato, non accolte per mancanza di presupposti, mentre in Lombardia le domande ac-

colte sono state 1.289, nel Veneto oltre duemila ed anche in altre regioni le domande accolte sono state numerose.

Detto questo, desidero ricordare che il provvedimento in esame è dello stesso tenore della legge 18 aprile 1962, n. 230, e non intende introdurre nel mondo del lavoro la possibilità indiscriminata del ricorso al contratto a termine. Al contrario, riafferma il principio che il lavoro non deve avere durata predeterminata se non quando è in relazione ad una occasione temporanea. È l'ipotesi del maggior lavoro che le aziende commerciali e le imprese di turismo devono affrontare in alcuni periodi dell'anno, quando cioè si verifica uno straordinario afflusso di clientela, che, data la natura stessa di tali attività e degli orari di apertura dei pubblici esercizi, pur essendo un afflusso prevedibile, non è però frazionabile. Per fronteggiare tale aumento di lavoro, ma solo temporaneamente, c'è bisogno di un organico di lavoratori più consistente di quello necessario al funzionamento dell'azienda nella maggior parte dell'anno. È stato perciò necessario intervenire con un provvedimento che in sostanza integra le ipotesi legislative del 1962, perchè si tratta di un tipo di lavoro temporaneo che all'epoca non fu considerato. Di conseguenza, quando si presentarono episodi rientranti in questa ipotesi si pensò che ad essi potesse adattarsi la previsione legislativa contenuta nella lettera a) dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, che consente l'apposizione del termine al contratto « quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima ».

In merito alla possibilità di utilizzare gli strumenti previsti dalla legge sull'occupazione giovanile, cui è stato fatto riferimento dal relatore, per favorire l'assunzione di giovani con contratto a tempo determinato, devo rilevare che tale legge condiziona la formazione di questo tipo di contratto allo svolgimento di un'attività formativa da parte dei giovani interessati. Pertanto, le aziende turistiche e commerciali possono ricorrere alle liste speciali dei giovani, qualora lo ritengano vantaggioso.

5° RESOCONTO STEN. (21 novembre 1979)

11^a Commissione

Desidero infine dire che il termine della efficacia di questa ulteriore proroga, disposta originariamente fino al 31 dicembre 1980, è stato spostato al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento, mentre il diritto alla precedenza nell'avviamento dei lavoratori con precedenti lavorativi nello stesso settore — già sancito dalla legge 24 novembre 1978, n. 737, ribadito con l'introduzione dell'articolo 2, la cui efficacia è pertanto da ritenersi limitata nello stesso modo della proroga di cui sopra — viene ora riferito, diversamente che nella legge n. 737, all'attività svolta nell'ultimo triennio.

Va infine osservato che sono state previste, presso il Ministero del lavoro, riunioni con le organizzazioni sindacali interessate per una revisione della materia. Il processo di revisione è già in corso presso la Direzione generale per i rapporti di lavoro, dove sono pervenute le osservazioni delle organizzazioni sindacali nel senso ricordato dai senatori intervenuti; pertanto posso assicurare che il riordino di tutta la materia del contratto a tempo determinato è già stato avviato.

Il termine della proroga, riferito fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa in materia di collocamento, è un termine che può trovare un'anticipazione, tenuto conto che sul collocamento già la Camera sta discutendo un disegno di legge. Perchè vogliamo essere pessimisti e pensare che il testo della Camera non possa anticipare un termine che può sembrare *sine die* al senatore Cazzato?

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal relatore, non formalizzate in emendamenti, poichè si riferiscono a particolari settori e sono da prendere in considerazione per lo sviluppo che può avere la materia, anche tenuto conto della discussione presso il Ministero con le organizzazioni sindacali, non sono tali da procrastinare — come lo stesso senatore Grazioli ha detto — l'approvazione del disegno di legge.

 $P\ R\ E\ S\ I\ D\ E\ N\ T\ E$. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Le norme di cui al decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 1978, n. 18, concernenti la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo e prorogate con la legge 24 novembre 1978, n. 737, sono ulteriormente prorogate fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa in materia di collocamento.

È approvato.

Art. 2.

Alle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i lavoratori stagionali del settore turistico che hanno prestato attività lavorativa nei tre anni precedenti in detto settore con contratto a tempo determinato hanno la precedenza nell'avviamento al lavoro presso le stesse aziende dello stesso settore per l'assunzione con nuovo contratto del medesimo tipo o a tempo indeterminato.

Resta ferma l'applicazione ai contratti di cui al comma precedente della disciplina stabilita dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

PITTELLA. Riconducendomi all'intervento nel corso della discussione generale, non posso che confermare il voto contrario del Gruppo socialista.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

11 Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI